

C.O.VE.VA.R.

consorzio obbligatorio comuni
del vercellese e della valsesia
per la gestione dei rifiuti urbani

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO N. 1 DEL 29.01.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORAZIONE CON MODALITÀ MPS TRA IL CONSORZIO COVEVAR ED IL CONSORZIO COMIECO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPULIZIA, IMBALLAGGIO E TRASPORTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE (CER 200101 RACCOLTA CONGIUNTA – CER 150101 RACCOLTA SELETTIVA) NEL TERRITORIO DI 45 COMUNI IN PROVINCIA DI VERCELLI - SOCIETA' EDERAMBIENTE S.C. – IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 32 del 30.09.2010 è stato aggiudicato definitivamente all'associazione temporanea di imprese costituita da Aimeri Srl (mandataria) Atena Spa (mandante) ed Ederambiente S.C. (mandante) l'appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi integrativi in tutti i comuni del Consorzio tranne Vercelli e Borgosesia;
- in data 22.12.2010 è stato stipulato con Aimeri Srl il contratto di servizio ;

Considerato che

- il servizio comprende anche la raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosico (raccolta selettiva) codice CER 150101, nonché dei rifiuti in carta e imballaggi (raccolta congiunta) codice CER 200101 da conferire al Consorzio di filiera COMIECO;
- è stata sottoscritta con COMIECO, Consorzio Nazionale per la Raccolta il Recupero e il Riciclaggio degli imballaggi a base cellulosica, la convenzione locale in data 01.04.2015 per il conferimento di detti rifiuti, in applicazione dell'Allegato Tecnico ANCI - CONAI - COMIECO, che disciplina i rispettivi obblighi in merito alla gestione di detti rifiuti;
- la modalità di convenzionamento prescelta da COVEVAR prevede la valutazione del corrispettivo sul materiale "in uscita" cosicché, per rientrare nei parametri di purezza previsti dalla convenzione risulta conveniente prevedere un servizio di pre-pulizia, imballaggio e trasporto di rifiuti;

- dal 01.01.2016 tale modalità di pagamento MPS non è più consentita dall'accordo ANCI-COMIECO e pertanto COVEVAR dovrà individuare l'aggiudicatario del servizio mediante procedure di affidamento di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 1736 del 22.12.2015 il COVEVAR ha chiesto a COMIECO una proroga di tre mesi delle attuali modalità di convenzionamento in MPS, al fine di predisporre gli atti necessari ad individuare il contraente per il servizio di pulizia e selezione del materiale;
- conseguentemente con Determinazione del Direttore Tecnico del Consorzio n. 65 del 30.12.2015 è stata prorogata l'efficacia del rapporto di cui alla convenzione in data 18.12.2014, fino al 31.03.2016, per il servizio di pre-pulizia, imballaggio e trasporto di rifiuti provenienti da raccolta differenziata di carta e cartone (CER 200101 raccolta congiunta – CER 150101 raccolta selettiva) alla Società EDERAMBIANTE S.C. - Via Vercelli n. 34/A – 13012 Borgovercelli (VC), senza oneri per il Consorzio;

Dato atto che

- COMIECO con mail in data 21.01.2016 assunta al protocollo dell'Ente con n. 72 del 21.01.2016, ha comunicato che a seguito del passaggio di proprietà del materiale al consorzio di filiera CONAI, il consorzio Comieco non può attendere il mese di Aprile 2016 per la formalizzazione con il Consorzio C.O.Ve.Va.R. della convenzione con contratto di lavorazione e al fine di non incorrere in adempimenti normativi il Consorzio COMIECO ha richiesto la firma del contratto definito MPS con decorrenza 01.02.2016, con versamento del contributo da parte di COMIECO e riconoscimento del corrispettivo della lavorazione alla piattaforma di conferimento da parte di COVEVAR;
- che il Consorzio C.O.VE.VA.R., costituito ai sensi dell'art. 12, c. 5 della L.R. 24/2000, nelle more della sottoscrizione della convenzione istitutiva della conferenza d'ambito, ai sensi dell'art. 16, c.2, della L.R. 7/2014, deve attendere alle funzioni di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici ed alle discariche;

Visto lo schema di contratto di lavorazione con modalità MPS, trasmesso in data 29.01.2016, che prevede che COMIECO riconosca a COVEVAR, a titolo di corrispettivo per il servizio di pre-pulizia, imballaggio e trasporto di rifiuti provenienti da raccolta differenziata di carta e cartone un contributo pari ad € €/t 27,00 per la raccolta congiunta CER 200201 ed €/t 29,50 per la raccolta selettiva CER 150101, e che COVEVAR debba quindi individuare l'affidatario del servizio, mediante procedure di affidamento di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. cui versare i suddetti oneri di lavorazione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto e ritenuto di approvarne i contenuti;

Ritenuto pertanto, al fine di garantire il regolare svolgimento delle prestazioni essenziali collegate al servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti nell'ambito di tutto il territorio del consorzio, di dover affidare con urgenza, a partire dall'01.20.2016, ai sensi dell'art. 12, c.1, del Regolamento dei Servizi, forniture e lavori in economia e dell'art. 125, c. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il servizio di pre-pulizia, imballaggio e trasporto di rifiuti provenienti da raccolta differenziata di carta e cartone, dal 01.02.2016 al 30.06.2016, nelle more di effettuazione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio stesso;

Richiesto per le vie brevi l'assenso alla Società EDERAMBIANTE S.C. - Via Vercelli n. 34/A - 13012 Borgovercelli (VC) , individuato quale piattaforma COMIECO, che già svolge il suddetto servizio per conto del Consorzio C.O.Ve.Va.R. in quanto in possesso dei requisiti idonei necessari, a svolgere il servizio di pre-pulizia, imballaggio e trasporto di rifiuti provenienti da raccolta differenziata di carta e cartone (CER 200101 raccolta congiunta - CER 150101 raccolta selettiva) al prezzo di €/t 27,00 per la raccolta congiunta del CER 200201 ed €/t 29,50 per la raccolta selettiva CER 150101;

Visto l'assenso fornito dalla Società EDERAMBIANTE S.C. - Via Vercelli n. 34/A - 13012 Borgovercelli (VC), con nota prot. n. 11/16/AI/ai del 27.01.2016 per l'esecuzione del servizio di pre-pulizia, imballaggio e trasporto di rifiuti provenienti da raccolta differenziata di carta e cartone (CER 200101 raccolta congiunta - CER 150101 raccolta selettiva) al prezzo di €/t 27,00 per la raccolta congiunta del CER 200201 ed €/t 29,50 per la raccolta selettiva CER 150101;

Rilevato che il contributo COMIECO per il servizio di pre-pulizia, imballaggio e trasporto di rifiuti provenienti da raccolta differenziata di carta e cartone sarà accertato al macroaggregato 3.0500 ex capitolo 312, del Bilancio provvisorio 2016;

Dato atto che il corrispettivo pattuito per il servizio sarà pari al contributo riconosciuto dal contratto con COMIECO per tale attività, e pertanto il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al complessivo Bilancio dell'Ente;

Dato atto che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 art. 192 e che pertanto si specifica quanto segue:

- il fine che si intende perseguire è: affidamento dei servizi del servizio di pre-pulizia, imballaggio e trasporto di rifiuti provenienti da raccolta differenziata di carta e cartone (CER 200101 raccolta congiunta - CER 150101 raccolta selettiva) dal 01.02.2016 al 30.06.2016;
- l'oggetto del contratto consiste nei servizi di cui al punto precedente; la forma è quella della lettera commerciale di comunicazione del presente affidamento e le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella presente determinazione, nel Capitolato Tecnico di cui all'allegato A, e quelle dettate dal RUP;
- il contraente è individuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11 , del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 12, c. 1, del vigente Regolamento per le forniture e i servizi in economia ;

Ricordato che l'affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche di legge;

Considerato che:

- nel periodo intercorrente tra il 01.02.2016 e il 30.06.2016 e pertanto per mesi 5, nell'ambito dei Comuni i cui conferimenti avvengono presso la piattaforma EDERAMBIANTE S.C. viene stimata una quantità pari a t. 620 per la raccolta congiunta del CER 200201 e pari a t. 350 per la raccolta selettiva CER 150101;

- l'importo risultante per tali conferimenti ammonta ad €. 16.740,00 per la raccolta congiunta del CER 200201 e ad €. 10.325,00 per la raccolta selettiva CER 150101, per ammontare di €. 27.065,00 + IVA al 10% per complessivi €. 29.771,50;

Ritenuto pertanto provvedere all'affidamento diretto in economia, con carattere d'urgenza, attraverso il cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 12, c. 1, del vigente Regolamento per le forniture e i servizi in economia, alla Società EDERAMBIANTE S.C. - Via Vercelli n. 34/A - 13012 Borgovercelli (VC) per il servizio di pre-pulizia, imballaggio e trasporto di rifiuti provenienti da raccolta differenziata di carta e cartone (CER 200101 raccolta congiunta - CER 150101 raccolta selettiva) per il periodo 01.02.2016 - 30.06.2016;

Verificato che la spesa presunta di €. 29.771,50 IVA 10% inclusa, trova copertura nei costi ammessi a rimborso a carico dei comuni serviti ed allocazione al macroaggregato di bilancio 09.03.1 ex cap. 130 del bilancio provvisorio 2016;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto del C.O.VE.VA.R.;

Visto la Legge Regionale 24 maggio 2012 n° 7 ;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, la Determinazione del Direttore Tecnico del Consorzio n. 65 del 30.12.2015 con la quale è stata prorogata l'efficacia del rapporto di cui alla convenzione in data 18.12.2014, fino al 31.03.2016, per il servizio di pre-pulizia, imballaggio e trasporto di rifiuti provenienti da raccolta differenziata di carta e cartone (CER 200101 raccolta congiunta - CER 150101 raccolta selettiva) alla Società EDERAMBIANTE S.C. - Via Vercelli n. 34/A - 13012 Borgovercelli (VC), senza oneri per il Consorzio;
2. di approvare lo schema di contratto di lavorazione con modalità MPS, trasmesso in data 29.01.2016, che prevede che COMIECO riconosca a COVEVAR , a titolo di corrispettivo per il servizio di pre-pulizia, imballaggio e trasporto di rifiuti provenienti da raccolta differenziata di carta e cartone un contributo pari ad € €/t 27,00 per la raccolta congiunta CER 200201 ed €/t 29,50 per la raccolta selettiva CER 150101, e che COVEVAR debba quindi individuare l'affidatario del servizio, mediante procedure di affidamento di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. cui versare i suddetti oneri di lavorazione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di affidare d'urgenza, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 12, c. 1, del vigente Regolamento per le forniture e i servizi in economia, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, alla Società EDERAMBIANTE S.C. - Via Vercelli n. 34/A - 13012 Borgovercelli (VC) per il servizio di pre-pulizia, imballaggio e trasporto di rifiuti provenienti da raccolta differenziata di carta e

- cartone (CER 200101 raccolta congiunta – CER 150101 raccolta selettiva) per il periodo 01.02.2016 – 30.06.2016 per un importo complessivo €. 29.771,50 IVA al 10% compresa;
4. di impegnare a tal fine la somma complessiva di €. 29.771,50 che trova copertura al macroaggregato di bilancio 09.03.1 ex cap. 130 del bilancio provvisorio 2016 (imp. N. 6/2016), dando atto del rispetto dei limiti di cui all'art. 163 comma 5 lett. c) del Dlgs 267/2000;
 5. di autorizzare l'esecuzione immediata della prestazione al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il regolare svolgimento delle prestazioni essenziali collegate al servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti nell'ambito del territorio del consorzio, nelle more di espletamento delle verifiche di legge;
 6. di stabilire che il contratto sarà regolato alle condizioni contenute nella presente determinazione, nel Capitolato Tecnico di cui all'allegato A, e dalle seguenti condizioni:
 - l'affidamento è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme di contabilità, dal Codice dei Contratti Pubblici e delle normative vigenti, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'inefficacia dell'affidamento medesimo;
 - il Consorzio ha il diritto di risolvere il contratto, mediante semplice dichiarazione per iscritto, per inadempimento ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
 - l'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Consorzio verifica che nei contratti sottoscritti dall'Affidatario con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i. ;
 - L'Affidatario deve produrre la documentazione necessaria a comprovare i requisiti tecnici necessari all'espletamento del servizio;
 7. di trasmettere alla Società EDERAMBIANTE S.C. - Via Vercelli n. 34/A – 13012 Borgovercelli (VC) la presente determinazione affinché ne prenda atto mediante sottoscrizione della medesima per accettazione;
 8. di dare atto, ai sensi dell'art. 9 del dl 78/2009 convertito in Legge 102/2009, di aver preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Patto di stabilità interno);
 9. di dare atto che il C.I.G. relativo al servizio è: **Z0218430EE**;
 10. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile Finanziario del Consorzio;
 11. di dare atto che, al fine di garantire l'informazione, copia del presente provvedimento va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Nazzeno BIGLIA)



Visto di regolarità contabile


Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267.

Vercelli, li

29/1/16

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Dr. Silvano Ardizzone



DISCIPLINARE TECNICO PER IL SERVIZIO DI PRE-PULIZIA, IMBALLAGGIO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE (CER 200101 RACCOLTA CONGIUNTA – CER 150101 RACCOLTA SELETTIVA) RACCOLTI NEL TERRITORIO DI 45 COMUNI IN PROVINCIA DI VERCELLI

.....

PREMESSE

Atti e norme di riferimento:

- Accordo Quadro ANCI – CONAI 2014-2018
- Allegato Tecnico Carta 2014-2018
- Documento Audit e Qualità Allegato Tecnico Carta
- Condizioni Generali della Convenzione
- Convenzione Locale sottoscritta in data 01.04.2015 ed eventuali integrazioni
- Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche

1. REQUISITI TECNICI

L'Affidatario deve disporre dei seguenti requisiti:

- essere autorizzato allo svolgimento delle attività di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/06, garantendo il rispetto dei limiti autorizzativi, ed essere in regola con tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa applicabile.
- possedere i requisiti minimi di cui all'Allegato 1 dell'Allegato Tecnico Carta e le certificazioni ISO 9001 e almeno una certificazione a scelta tra 14001 ed EMAS, salvo deroghe, per assicurare l'avvio a riciclo della raccolta.

2. OGGETTO

L'Affidatario si obbliga a svolgere i servizi elencati al successivo art. 3. I servizi verranno effettuati sul Materiale CER 200101-150101 oggetto della convenzione.

Ultimato lo svolgimento dei servizi e delle attività di cui al successivo art. 3, l'Affidatario si obbliga a consegnare, ai soggetti che saranno indicati da Comieco e secondo le modalità previste al successivo art. 4, i quantitativi di materiale raccolto provenienti dalla convenzione locale, debitamente selezionati e trasformati in materiale di classificazione 1.02.00, 1.05.00 conformi alla norma UNI EN 643:2014 per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria, nei limiti riportati nella scheda tecnica della Convenzione Locale.

L'Affidatario riconosce e prende atto che al soggetto indicato da Comieco per il ritiro delle mps non potranno essere trasferite frazioni estranee in misura superiore allo standard previsto dalle norme tecniche vigenti per le mps nel settore cartario. Per le frazioni estranee eccedenti tale standard il Convenzionato è tenuto a provvedere al relativo smaltimento a propria cura e spese.

3. . SERVIZI DA RENDERSI

L'Affidatario si obbliga ad effettuare i seguenti servizi:

- a) attività di recupero conformi a quanto previsto dall'All. 1, suballegato 1, punto 1.1.3. del DM 5 febbraio 1998 per la produzione di materie prime secondarie (mps) per l'industria cartaria conformi alle specifiche tecniche di cui al punto 1.1.4. del predetto All. 1 al DM 5 febbraio 1998. Resta inteso

che ogni eventuale modificazione delle norme tecniche vigenti si intende automaticamente recepita dal presente contratto. Le predette attività devono essere svolte nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle autorizzazioni rilasciate all'impianto;

- b) messa a disposizione di materiale lavorato come 1.02.00, 1.05.00 e conforme alla norma UNI EN 643:2014 nel rispetto delle quantità previsionali di cui alla convenzione in essere con Comieco, tenuto conto delle lavorazioni effettuate per proprio conto dal convenzionato (es. prepulizia; lavorazione della raccolta multi materiale, separazione dell'imballaggio dalla raccolta congiunta);

- c) pressatura in balle e imballaggio nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;

- d) etichettatura di ogni singola balla da cui risultino le seguenti informazioni:

- ragione sociale della piattaforma;

- classificazione del materiale;

- convenzione e bacino;

- data di preparazione della balla;

- nel caso di materiale aggiudicato all'asta, numero di lotto qualora le informazioni di cui sopra non fossero sufficienti all'identificazione univoca del lotto stesso;

- e) attività di deposito delle mps nell'attesa dell'avvio a riciclo con capacità di stiva minima di 150 presse per un periodo di almeno 7 giorni;

- f) attività di gestione delle frazioni estranee risultanti dall'attività di selezione ai fini dell'avvio delle stesse a recupero o smaltimento nei limiti previsti dalla prima fascia di qualità;

- g) predisposizione della documentazione per il trasporto con indicazione delle seguenti informazioni:

- ragione sociale della piattaforma;

- classificazione del materiale;

- convenzione e bacino;

- nel caso di materiale aggiudicato all'asta, numero di lotto qualora le informazioni di cui sopra non fossero sufficienti all'identificazione univoca del lotto stesso;

- h) caricamento su bilico di un carico completo con un minimo di 24 t su incarico del destinatario per il riciclo individuato da Comieco;

- i) comunicazione giornaliera tramite invio a Comieco dei dati dei ddt relativi alle consegne al destinatario per il riciclo individuato da Comieco, con posticipo massimo di 5 gg. lavorativi;

- l) predisposizione e invio a Comieco e al Destinatario per il riciclo individuato da Comieco entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, di un riepilogo delle quantità ricevute e consegnate il mese precedente, unitamente, ove richiesto da Comieco, a copia dei documenti di trasporto.

L'Affidatario tiene indenne COVEVAR da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalle attività sopra indicate. In particolare è responsabile della piena conformità delle materie prime secondarie alle specifiche previste dalla normativa vigente per la tipologia di macero dichiarata nei documenti di accompagnamento della merce.

4. OBBLIGHI DI CONSEGNA E RITIRO

L'Affidatario è obbligato a mettere a disposizione e consegnare le mps al Destinatario per il riciclo individuato da Comieco. Il ritiro avverrà sulla base di un programma concordato e strutturato tra il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco l'Affidatario, preferibilmente su base settimanale e basato sulle quantità previsionali di raccolta come definite nell'ambito della Convenzione.

I quantitativi di materiale oggetto del programma di cui al precedente punto precedente dovranno essere resi disponibili dall' Affidatario e ritirati dal Destinatario per il riciclo individuato da Comieco con regolarità e tempestività in relazione alla disponibilità della raccolta e secondo i tempi di consegna definiti dal programma di ritiro. In particolare l' Affidatario é tenuto ad informare tempestivamente e comunque - non oltre due giorni naturali e consecutivi - il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco della disponibilità.

Il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco provvederà al ritiro delle mps rese disponibili entro e non oltre 7 gg. lavorativi dalla comunicata disponibilità.

La consegna del materiale così selezionato avverrà franco piattaforma e, pertanto, il trasporto sarà a totale carico e responsabilità del Destinatario per il riciclo individuato da Comieco.

Qualora il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco non provveda neppure tramite terzi - al ritiro del materiale, né fornisca all' Affidatario indicazioni con riguardo alla relativa destinazione, l' Affidatario provvederà ad inviare al Destinatario per il riciclo individuato da Comieco specifico e formale sollecito nel termine di 3 gg. Resta inteso che tale comunicazione dovrà essere inoltrata contestualmente anche a COVEVAR E a Comieco.

Trascorsi ulteriori 7 gg. lavorativi dal ricevimento del sollecito, Comieco provvederà ad individuare un nuovo Destinatario per il riciclo, dandone tempestiva comunicazione. Entro i successivi 2 gg. lavorativi, Comieco provvederà a far ritirare il materiale dal Destinatario per il riciclo in sostituzione del primo. l' Affidatario si obbliga alla messa a disposizione e alla consegna del materiale al nuovo Destinatario per il riciclo così individuato da Comieco.

5 - CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo per il servizio è pari al contributo riconosciuto dal contratto con COMIECO per tale attività;

A titolo di corrispettivo, in conformità Contratto sottoscritto tra COVEVAR e Comieco COVEVAR riconosce all'Affidatario un importo, pari a:

Qualità 1.02.00

27,00euro per tonnellata di mps 1.02.00 conforme alla norma UNI EN 643:2014 consegnata al destinatario della raccolta per il riciclo individuato da Comieco;

Qualità 1.05.00

29,50 euro per tonnellata di mps qualità 1.05.00 conformi alla norma UNI EN 643:2014 consegnata al destinatario della raccolta per il riciclo individuato da Comieco;

Il pagamento del corrispettivo avverrà a 60 gg. data fattura fine mese.

6. QUALITÀ E RECLAMI

L'Affidatario risponde della qualità del materiale lavorato e reso disponibile come mps. L'Affidatario prende atto ed accetta la procedura di controllo e gestione delle non conformità di cui all'Allegato Tecnico Carta Documento Audit e Qualità art. 5.

7. GESTIONE DEL MATERIALE BAGNATO

Nel rispetto di quanto previsto al punto 3.3 del Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta, applicabile anche al presente contratto, la quantificazione dei carichi bagnati deve essere stabilita tra l'Affidatario e il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco sulla base di una procedura condivisa che consideri gli scostamenti dei pesi medi delle presse rispetto ai pesi normalmente rilevati per conferimenti asciutti. In particolare l'Affidatario dichiara al Destinatario per il riciclo individuato da Comieco e a Comieco il peso e le dimensioni medi di riferimento della balla asciutta da utilizzare per la valutazione dei carichi al ricevimento. In presenza di peso difforme dal peso medio concordato, l'Affidatario prende atto ed accetta che il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco comunicherà alla stessa, giornalmente e comunque entro il termine di due

giorni lavorativi dalla fine del mese di consegna, i cali di peso praticati. L'Affidatario potrà segnalare preventivamente la modifica del peso di riferimento nel caso di variazioni strutturali o contingenti fornendo la motivazione.

In caso di presenza di materiale marcatamente bagnato che presenti uno scostamento tra peso medio concordato e peso accertato all'arrivo superiore al 20%, l'Affidatario prende atto ed accetta che il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco è tenuto a dare comunicazione scritta all'Affidatario entro due giorni lavorativi dal ricevimento del materiale, al fine di permettere, se ritenuto necessario, la verifica da parte sua.

L'Affidatario prende atto ed accetta che la procedura di cui al punto precedente è sostituita dall'accertamento puntuale a campione nel caso della disponibilità presso il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco di sistemi di rilevazione strumentale di accertamento della presenza di umidità, utilizzati secondo procedura condivisa dall'Affidatario.

8. MISURE DI SICUREZZA

L'Affidatario garantisce che tutte le attività e le operazioni svolte in esecuzione del presente contratto verranno effettuate nel rispetto di tutte le norme applicabili, con particolare riguardo a quelle in materia ambientale, antinfortunistica e di sicurezza dei luoghi di lavoro, previdenziale ed assicurativa, nonché a tutte le norme contenute nella normativa di riferimento in tema di gestione dei rifiuti.

L'Affidatario, inoltre, garantisce che, nell'esecuzione del servizio, si avvarrà dei metodi, delle procedure, delle tecniche e delle tecnologie più idonee e più aggiornate per svolgere le attività e i servizi posti a suo carico.

L'Affidatario, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza relativa alle fasi di verifica e controllo, si impegna a collaborare con l'ente datore di lavoro del personale esterno per la predisposizione del DUVRI, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

9. RESPONSABILITÀ

L'Affidatario è responsabile, a tutti gli effetti di legge, per la corretta gestione ed esecuzione delle operazioni e delle attività svolte presso il proprio stabilimento, o comunque connesse all'esecuzione del servizio.

L'Affidatario risponde dei danni eventualmente causati dai terzi di cui si avvalga per l'esecuzione del contratto o di parte di esso, tenendo indenne COVEVAR da qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata nei suoi confronti.

L'Affidatario risponde in proprio dell'inquinamento ambientale che abbia eventualmente cagionato nello svolgimento delle proprie attività; tale responsabilità concerne sia i rifiuti che i beni mobili rinvenuti tra i Materiali conferiti in piattaforma.

10. DOCUMENTAZIONE

Fermo quanto previsto al precedente art. 3, l'Affidatario si obbliga a mettere a disposizione di Comieco e di COVEVAR, secondo procedure informatiche e con modalità comunicate da Comieco, con cadenza giornaliera e con posticipo massimo di 5 gg. lavorativi, i dati dei DDT o altri documenti con funzione analoga utilizzati per movimentare le quantità di materiali consegnate al Destinatario per il riciclo individuato da Comieco.

L'Affidatario si obbliga altresì a comunicare a Comieco a COVEVAR e al Destinatario per il riciclo individuato da Comieco, entro 5 gg. lavorativi di ogni mese, un rapporto delle quantità di materiale valorizzato e delle quantità ritirate dal Destinatario per il riciclo nel corso del mese precedente, secondo le procedure standard comunicate da Comieco, ivi inclusi i dati sulle tare effettuate in applicazione di quanto previsto al precedente articolo 7.

L'Affidatario si impegna comunque a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di documentazione obbligatoria.

- 1 ALBANOVERCELLESE
- 2 ARBORIO
- 3 BALOCCO
- 4 BORGOSIESIA
- 5 BURONZO
- 6 FORMIGLIANA
- 7 GATTINARA
- 8 GHISLARENCO
- 9 GREGGIO
- 10 LENTA
- 11 LOZZOLO
- 12 QUARONA
- 13 ROASIO
- 14 ROVASENDA
- 15 SANGIACOMOVERCELLESE
- 16 SERRAVALLESESIA
- 17 VARALLO
- 18 VILLARBOIT
- 19 ALAGNAVALSESIA
- 20 BALMUCCIA
- 21 BOCCIOLETO
- 22 BREIA
- 23 CAMPERTOGNO
- 24 CARCOFORO
- 25 CELLIO
- 26 CERVATTO
- 27 CIVIASCO
- 28 CRAVAGLIANA
- 29 FOBELLO
- 30 GUARDABOSONE
- 31 MOLLIA
- 32 PILA
- 33 PIODE
- 34 POSTUA
- 35 RASSA
- 36 RIMASANGIUSEPPE
- 37 RIMASCO
- 38 RIMELLA
- 39 RIVAVALDOBBIA
- 40 ROSSA
- 41 SABBIA
- 42 SCOPA
- 43 SCOPELLO
- 44 VALDUGGIA
- 45 VOCCA

CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE IN PIATTAFORMA DA PARTE DI CONVENZIONATI C.D. INTEGRATI

TRA

Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi a base cellulosa – COMIECO (di seguito “Comieco”), P.IVA n. 97207800158, con sede legale in Milano, Via Pompeo Litta, n. 5;

E

C.O.VE.VA.R. sede legale a Vercelli (VC) presso Comune di Vercelli, Piazza Municipio 5, C.F. e Partita Iva 02274270020, rappresentata ai fini del presente Contratto da ALESSANDRO PORTINARO in qualità di rappresentante legale (di seguito, “Convenzionato-piattaforma”),

(di seguito singolarmente la Parte e collettivamente le Parti)

PREMESSO CHE

- a) il convenzionato ha stipulato convenzione con opzione di convenzionamento OP2 (raccolta congiunta e raccolta selettiva) di cui alla Convenzione in uscita (c.d. OUT) secondo cui *“il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale pressato conferito è all'atto del ritiro, a valle delle operazioni di piattaforma svolte a cura del convenzionato, da parte del destinatario per il riciclo individuato da COMIECO”* ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato Tecnico Carta;
- b) nel rispetto dell'Allegato Tecnico Carta, ai fini dell'applicazione della Convenzione Locale é necessario procedere alla formalizzazione di apposito contratto per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta, selezionate in materiale di classificazione 1.02.00, ovvero 1.05.00, conformi alla norma UNI EN 643:2014 pressato in balle, o comunque conformi per l'avvio al riciclo nell'industria cartaria;
- c) tutte le attività preliminari inerenti il conferimento della raccolta ed i relativi oneri rimangono ad esclusivo carico del Convenzionato-Piattaforma;
- d) il materiale proveniente dalla raccolta gestita attraverso le convenzioni attuative dell'Accordo Anci/Conai viene avviato ad operazioni di riciclo tramite destinatari del riciclo individuati da Comieco anche attraverso procedure competitive.

* * *

Tutto ciò premesso, dato atto che le premesse formano parte integrante del presente contratto, fra Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi a base cellulosa e il “Convenzionato” si conviene e si stipula quanto segue

1. Inquadramento

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto costituisce, a tutti

gli effetti, una attuazione integrativa della Convenzione Locale per la disciplina della raccolta di imballaggi e rifiuti cellulosici effettuata in regime di privativa comunale ai sensi dell'Accordo Quadro ANCI/Conai e dell'Allegato Tecnico Carta. In particolare attua quanto previsto all'art. 3.2.2, nel caso di piattaforma individuata dal Convenzionato.

2. Autorizzazioni

2.1. Il Convenzionato-Piattaforma dichiara che le società:

- VESCOVO ROMANO & C. s.n.c. con sede operativa in Palazzolo Vercellese VC, via Cerretta 30 - A.I.A. n. 0096492 del 31.12.2009 scadenza 30.06.2016;
- EDERAMBIENTE S.C. con sede operativa in Varallo VC, frazione Roccapietra - A.U.A. n. 1989 del 24.09.2014 scadenza 24.09.2029;

sono autorizzate allo svolgimento delle attività di recupero di cui *all'allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/06*, e sono in regola con tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa applicabile. Il Convenzionato-Piattaforma garantisce il rispetto dei limiti autorizzativi di cui la piattaforma è a servizio.

2.2 Il Convenzionato-Piattaforma dichiara che le società VESCOVO ROMANO & C. s.n.c. e EDERAMBIENTE S.C. possiedono i requisiti minimi di cui all'Allegato 1 dell'Allegato Tecnico Carta e le certificazioni ISO 9001 e di almeno una certificazione a scelta tra 14001 ed EMAS, salvo deroghe, per assicurare l'avvio a riciclo della raccolta.

2.3 Qualora il Convenzionato non disponga di un proprio impianto di lavorazione, ma intenda assolvere alle obbligazioni previste dal presente contratto attraverso una piattaforma terza, dovrà dichiarare a Comieco l'operatore di cui intende avvalersi.

Resta inteso che in tal caso non si instaura alcun rapporto giuridico tra Comieco e il soggetto terzo, e che il Convenzionato resta responsabile verso Comieco di tutte le obbligazioni previste dal presente contratto.

2.4 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2.3 il Convenzionato-Piattaforma si impegna a trasmettere a Comieco, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, copia della autorizzazione alla gestione dei rifiuti con indicazione specifica, eventualmente tramite autocertificazione della piattaforma terza, ai sensi del DPR 445/2000, delle quantità massime autorizzate con riferimento al Materiale CER 200101 e 150101.

3. Oggetto

3.1 Il Convenzionato-Piattaforma si obbliga, nell'interesse di Comieco, a svolgere i servizi elencati al successivo art. 4. I servizi verranno effettuati sul Materiale **CER 200101-150101** oggetto della convenzione.

3.2 Ultimato lo svolgimento dei servizi e delle attività di cui al successivo art. 4, il Convenzionato-Piattaforma si obbliga a consegnare, ai soggetti che saranno indicati da Comieco e secondo le modalità previste al successivo art. 5, i quantitativi di materiale raccolto provenienti dalla convenzione locale, debitamente selezionato.

nati e trasformati in materiale di classificazione 1.02.00, 1.05.00 conformi alla norma UNI EN 643:2014 per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria, nei limiti riportati nella scheda tecnica della Convenzione Locale disponibile nell'area web riservata del sito www.comieco.org.

3.3 Il Convenzionato-Piattaforma riconosce e prende atto che al soggetto indicato da Comieco per il ritiro delle mps non potranno essere trasferite frazioni estranee in misura superiore allo standard previsto dalle norme tecniche vigenti per le mps nel settore cartario. Per le frazioni estranee eccedenti tale standard il Convenzionato è tenuto a provvedere al relativo smaltimento a propria cura e spese.

4. Servizi da rendersi da parte del Convenzionato-Piattaforma.

4.1 Il Convenzionato-Piattaforma si obbliga ad effettuare i seguenti servizi:

- a) attività di recupero conformi a quanto previsto dall'All. 1, suballegato 1, punto 1.1.3. del DM 5 febbraio 1998 per la produzione di materie prime secondarie (mps) per l'industria cartaria conformi alle specifiche tecniche di cui al punto 1.1.4. del predetto All. 1 al DM 5 febbraio 1998. Resta inteso che ogni eventuale modificazione delle norme tecniche vigenti si intende automaticamente recepita dal presente contratto. Le predette attività devono essere svolte nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle autorizzazioni rilasciate all'impianto;
- b) messa a disposizione di materiale lavorato come 1.02.00, 1.05.00 e conforme alla norma UNI EN 643:2014 nel rispetto delle quantità previsionali di cui alla convenzione in essere con Comieco, tenuto conto delle lavorazioni effettuate per proprio conto dal convenzionato (es. prepulizia; lavorazione della raccolta multi materiale, separazione dell'imballaggio dalla raccolta congiunta);
- c) pressatura in balle e imballaggio nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
- d) etichettatura di ogni singola balla da cui risultino le seguenti informazioni:
 - ragione sociale della piattaforma;
 - classificazione del materiale;
 - convenzione e bacino;
 - data di preparazione della balla;
 - nel caso di materiale aggiudicato all'asta, numero di lotto qualora le informazioni di cui sopra non fossero sufficienti all'identificazione univoca del lotto stesso;
- e) attività di deposito delle mps nell'attesa dell'avvio a riciclo con capacità di stiva minima di 150 presse per un periodo di almeno 7 giorni;
- f) attività di gestione delle frazioni estranee risultanti dall'attività di selezione ai fini dell'avvio delle stesse a recupero o smaltimento nei limiti previsti dalla prima fascia di qualità;
- g) predisposizione della documentazione per il trasporto con indicazione delle seguenti informazioni:
 - ragione sociale della piattaforma;
 - classificazione del materiale;
 - convenzione e bacino;
 - nel caso di materiale aggiudicato all'asta, numero di lotto qualora le informazioni di cui sopra non fossero sufficienti all'identificazione univoca

del lotto stesso;

- h) caricamento su bilico di un carico completo con un minimo di 24 t su incarico del destinatario per il riciclo individuato da Comieco;
- i) comunicazione giornaliera tramite invio a Comieco dei dati dei ddt relativi alle consegne al destinatario per il riciclo individuato da Comieco, con posticipo massimo di 5 gg. lavorativi;
- l) predisposizione e invio a Comieco e al Destinatario per il riciclo individuato da Comieco entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, di un riepilogo delle quantità ricevute e consegnate il mese precedente, unitamente, ove richiesto da Comieco, a copia dei documenti di trasporto.

4.2 Il Convenzionato-Piattaforma tiene indenne Comieco da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalle attività sopra indicate. In particolare il Convenzionato-Piattaforma è responsabile della piena conformità delle materie prime secondarie alle specifiche previste dalla normativa vigente per la tipologia di macero dichiarata nei documenti di accompagnamento della merce.

5. Obblighi di consegna e ritiro.

5.1 Il Convenzionato-Piattaforma è obbligato a mettere a disposizione e consegnare le mps al Destinatario per il riciclo individuato da Comieco. Il ritiro avverrà sulla base di un programma concordato e strutturato tra il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco e il Convenzionato-Piattaforma, preferibilmente su base settimanale e basato sulle quantità previsionali di raccolta come definite nell'ambito della Convenzione.

5.2 Nel caso di ripartizione tra più soggetti assegnatari della raccolta resa disponibile ai sensi del precedente articolo 3, la percentuale di raccolta assegnata al Destinatario per il riciclo individuato da Comieco sarà indicata nella scheda tecnica della Convenzione locale predisposta da Comieco e visionabile dal Convenzionato-Piattaforma tramite accesso all'area web riservata. Il Convenzionato-Piattaforma dichiara di conoscere la predetta scheda tecnica, e si impegna allo svolgimento di tutte le attività previste nel presente contratto, sulla base delle risultanze quantitative della predetta scheda tecnica.

5.3 I quantitativi di materiale oggetto del programma di cui al precedente punto 5.1 dovranno essere resi disponibili dal Convenzionato-Piattaforma e ritirati dal Destinatario per il riciclo individuato da Comieco con regolarità e tempestività in relazione alla disponibilità della raccolta e secondo i tempi di consegna definiti dal programma di ritiro. In particolare, il Convenzionato-Piattaforma è tenuto ad informare tempestivamente e comunque - non oltre due giorni naturali e consecutivi - il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco della disponibilità.

5.4. Il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco provvederà al ritiro delle mps rese disponibili entro e non oltre 7 gg. lavorativi dalla comunicata disponibilità.

5.5 La consegna del materiale così selezionato avverrà franco piattaforma e, pertanto, il trasporto sarà a totale carico e responsabilità del Destinatario per il riciclo individuato da Comieco.

5.6 Qualora il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco non provveda -

neppure tramite terzi – al ritiro del materiale, né fornisca al Convenzionato-Piattaforma indicazioni con riguardo alla relativa destinazione, il Convenzionato-Piattaforma provvederà ad inviare al Destinatario per il riciclo individuato da Comieco specifico e formale sollecito nel termine di 3 gg. lavorativi. Resta inteso che tale comunicazione dovrà essere inoltrata contestualmente a Comieco.

5.7 Trascorsi ulteriori 7 gg. lavorativi dal ricevimento del sollecito, Comieco provvederà ad individuare un nuovo Destinatario per il riciclo, dandone tempestiva comunicazione al Convenzionato-Piattaforma. Entro i successivi 2 gg. lavorativi, Comieco provvederà a far ritirare il materiale dal Destinatario per il riciclo in sostituzione del primo. Il Convenzionato-Piattaforma si obbliga alla messa a disposizione e alla consegna del materiale al nuovo Destinatario per il riciclo così individuato da Comieco.

6. Corrispettivi di riferimento

6.1 A titolo di corrispettivo, in conformità al presente Contratto, Comieco riconosce al Convenzionato-Piattaforma un importo, pari a:

Qualità 1.02.00

27,00 euro per tonnellata di mps 1.02.00 conforme alla norma UNI EN 643:2014 consegnata al destinatario della raccolta per il riciclo individuato da Comieco;

Qualità 1.05.00

29,50 euro per tonnellata di mps qualità 1.05.00 conformi alla norma UNI EN 643:2014 consegnata al destinatario della raccolta per il riciclo individuato da Comieco;

6.2 Il pagamento del corrispettivo avverrà a 60 gg. data fattura fine mese.

7. Qualità e reclami – gestione del materiale bagnato

7.1 Qualità e reclami

7.1 Il Convenzionato-Piattaforma risponde della qualità del materiale lavorato e reso disponibile come mps. Il Convenzionato-Piattaforma prende atto ed accetta la procedura di controllo e gestione delle non conformità di cui all'Allegato Tecnico Carta Documento Audit e Qualità art. 5.

7.2 Gestione del materiale bagnato

7.2.1 Nel rispetto di quanto previsto al punto 3.3 del Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta, applicabile anche al presente contratto, la quantificazione dei carichi bagnati deve essere stabilita tra il Convenzionato-Piattaforma e il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco sulla base di una procedura condivisa che consideri gli scostamenti dei pesi medi delle presse rispetto ai pesi normalmente rilevati per conferimenti asciutti. In particolare, il Convenzionato-Piattaforma dichiara al Destinatario per il riciclo individuato da Comieco e a Comieco il peso e le dimensioni medi di riferimento della balla asciutta da utilizzare per la valutazione dei carichi al ricevimento. In presenza di peso difforme dal peso medio concordato, il Convenzionato-Piattaforma prende atto ed accetta che il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco comunicherà alla stessa, giornalmente e comunque entro il termine di due giorni lavorativi dalla fine del mese

di consegna, i cali di peso praticati. Il Convenzionato-Piattaforma potrà segnalare preventivamente la modifica del peso di riferimento nel caso di variazioni strutturali o contingenti fornendo la motivazione.

In caso di presenza di materiale marcatamente bagnato che presenti uno scostamento tra peso medio concordato e peso accertato all'arrivo superiore al 20%, il Convenzionato-Piattaforma prende atto ed accetta che il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco è tenuto a dare comunicazione scritta al Convenzionato-Piattaforma entro due giorni lavorativi dal ricevimento del materiale, al fine di permettere, se ritenuto necessario, la verifica da parte del Convenzionato-Piattaforma.

7.2.2 il Convenzionato-Piattaforma prende atto ed accetta che la procedura di cui al punto precedente è sostituita dall'accertamento puntuale a campione nel caso della disponibilità presso il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco di sistemi di rilevazione strumentale di accertamento della presenza di umidità, utilizzati secondo procedura condivisa dal Convenzionato-Piattaforma.

8. Misure di sicurezza

8.1 Il Convenzionato-Piattaforma garantisce che tutte le attività e le operazioni svolte in esecuzione del presente contratto verranno effettuate nel rispetto di tutte le norme applicabili, con particolare riguardo a quelle in materia ambientale, antinfortunistica e di sicurezza dei luoghi di lavoro, previdenziale ed assicurativa, nonché a tutte le norme contenute nella normativa di riferimento in tema di gestione dei rifiuti.

8.2 Il Convenzionato-Piattaforma, inoltre, garantisce che, nell'esecuzione del Contratto, si avvarrà dei metodi, delle procedure, delle tecniche e delle tecnologie più idonee e più aggiornate per svolgere le attività e i servizi posti a suo carico.

8.3 Il Convenzionato-Piattaforma, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza relativa alle fasi di verifica e controllo, si impegna a collaborare con l'ente datore di lavoro del personale esterno per la predisposizione del DUVRI, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

9. Responsabilità.

9.1 Il Convenzionato-Piattaforma è responsabile, a tutti gli effetti di legge, per la corretta gestione ed esecuzione delle operazioni e delle attività svolte presso il proprio stabilimento, o comunque connesse all'esecuzione del presente contratto.

9.2 Il Convenzionato-Piattaforma risponde dei danni eventualmente causati dai terzi di cui si avvalga per l'esecuzione del contratto o di parte di esso, tenendo indenne Comieco da qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata nei suoi confronti.

9.3 Il Convenzionato-Piattaforma risponde in proprio dell'inquinamento ambientale che abbia eventualmente cagionato nello svolgimento delle proprie attività; tale responsabilità concerne sia i rifiuti che i beni mobili rinvenuti tra i Materiali conferiti in piattaforma.

10. Documentazione

10.1 Fermo quanto previsto al precedente art. 4, il Convenzionato-Piattaforma si obbliga a mettere a disposizione di Comieco, secondo procedure informatiche e con modalità comunicate da Comieco, con cadenza giornaliera e con posticipo massimo di 5 gg. lavorativi, i dati dei DDT o altri documenti con funzione analoga utilizzati per movimentare le quantità di materiali consegnate al Destinatario per il riciclo individuato da Comieco. Il Convenzionato-Piattaforma si obbliga a conservare per conto di Comieco i DDT o altri documenti analoghi per 10 anni e Comieco si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sui dati comunicati dal Convenzionato-Piattaforma mediante raffronto con i DDT o altri documenti analoghi che il Convenzionato-Piattaforma si obbliga a mettere a disposizione di Comieco entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

10.2 Il Convenzionato-Piattaforma si obbliga altresì a comunicare a Comieco e al Destinatario per il riciclo individuato da Comieco, entro 5 gg. lavorativi di ogni mese, un rapporto delle quantità di materiale valorizzato dal Convenzionato e delle quantità ritirate dal Destinatario per il riciclo nel corso del mese precedente, secondo le procedure standard comunicate da Comieco, ivi inclusi i dati sulle tare effettuate in applicazione di quanto previsto al precedente articolo 7.2.

10.3 Il Convenzionato-Piattaforma si impegna comunque a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di documentazione obbligatoria.

11. Durata ed efficacia.

11.1 L'efficacia del presente contratto decorre dalla sua sottoscrizione fino al termine di scadenza della Convenzione locale in essere con Comieco. Il presente contratto sarà da considerarsi risolto in modo automatico, totalmente o parzialmente, nel caso di scadenza, risoluzione della predetta Convenzione, o di comunicazione, entro le scadenze temporali di cui all'Allegato Tecnico Carta, di conferimento in convenzione solo di quota parte della raccolta.

11.2 E' data facoltà di recesso del presente contratto alle parti nel rispetto dei termini di preavviso dell'art. 2 dell'Allegato Tecnico.

11.3 Resta in tal caso esclusa ogni e qualsiasi responsabilità di Comieco nei confronti del soggetto terzo operante per conto del Convenzionato.

12. Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

12.1 Le parti assumono reciprocamente la responsabilità della corretta gestione e conservazione delle informazioni di cui vengano in possesso in relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto; potranno pertanto utilizzare le suddette informazioni esclusivamente per motivi connessi all'esecuzione del contratto stesso. Le parti si obbligano a mantenere assoluto riserbo sul contenuto del presente contratto e dei documenti nello stesso richiamati e allo stesso allegati.

12.2 Le Parti – assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità - si impegnano ad agire in modo che il personale o i terzi incaricati di effettuare le prestazioni contrattuali o chiamati a collaborare per l'espletamento delle stesse, mantengano

strettamente riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, non li divulgano e non ne facciano alcun uso.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra le informazioni:

- che fossero legittimamente in possesso di ciascuna parte o comunque conosciute dalla medesima, in assenza di obblighi di riservatezza, precedentemente alla ricezione delle medesime dall'altra;
- che siano ovvero divengano lecitamente di pubblico dominio senza violazione del presente contratto;
- che siano lecitamente ottenute dalla parte ricevente da una fonte diversa dalla parte divulgante, in assenza dell'imposizione di obblighi di riservatezza;
- che siano elaborate dalla parte ricevente ovvero da terzi a beneficio della medesima, senza avvalersi di informazioni tutelate da vincoli di riservatezza e la cui elaborazione autonoma possa essere dimostrata mediante prove documentali;
- che siano trasmesse da una parte dopo che essa abbia ricevuto la notificazione scritta dall'altra dell'intento di quest'ultima di non ricevere alcuna informazione riservata;

12.3 Le Parti si impegnano ad osservare gli obblighi previsti nel presente articolo anche nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto.

12.4 Le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, sono Titolari ciascuna nel proprio ambito e dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati forniti, anche verbalmente per l'attività pre-contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità del contratto medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.

Comieco ha nominato il proprio Responsabile ex art. 7 del D.Lgs.196/03 individuato nel Direttore Generale Dott. Carlo Montalbetti.

Il Convenzionato-piattaforma ha nominato il proprio Responsabile ex art. 7 del D.Lgs.196/03 individuato in:

13. Modifiche.

13.1 Qualsiasi modifica e/o variazione concernente la normativa applicabile, con particolare riguardo al D.Lgs. 152/06, come pure l'Accordo quadro tra ANCI e CONAI e/o l'Allegato tecnico ANCI-Comieco, sarà automaticamente recepita nel presente Contratto, nel senso che le disposizioni di quest'ultimo si adegueranno alle modifiche e/o variazioni intervenute.

13.2 Eventuali variazioni del presente contratto dovranno risultare da atto scritto.

13.3 Qualora una clausola (o più di una clausola) del presente contratto dovesse essere dichiarata invalida o inefficace, le Parti negozieranno in buona fede la sua sostituzione con una clausola che quanto meglio garantisca il mantenimento degli equilibri economici dello stesso.

13.4 L'inefficacia di una clausola contrattuale non comporterà l'inefficacia e/o la nullità dell'intero contratto.

14. Inadempimenti; clausola risolutiva.

14.1 Il Convenzionato-Piattaforma si obbliga a manlevare e tenere indenne Comieco da ogni e qualsiasi conseguenza, con particolare riguardo alle pretese che dovessero essere azionate dal Destinatario per il riciclo individuato da Comieco per inadempimenti del Convenzionato-Piattaforma rispetto alle obbligazioni assunte col presente contratto, anche in riferimento alle definizioni dirette di cui al precedente art. 7.1 e 7.2.

14.2 Qualora il Convenzionato-Piattaforma non renda disponibili al soggetto indicato da Comieco, in tutto o in parte, i quantitativi di materiali dovuti, di pertinenza di Comieco ai sensi del presente contratto, il Convenzionato-Piattaforma si obbliga a rifondere a Comieco tutti i costi che quest'ultimo avrà sostenuto per effetto di quanto precede. Resta salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito da Comieco (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il prezzo di aggiudicazione tramite asta delle mps).

14.3 In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 10, Comieco potrà legittimamente sospendere il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 6 fino alla ricezione completa dei dati mancanti.

14.4 Al reiterato verificarsi di uno qualsiasi dei precedenti inadempimenti, Comieco si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno.

14.5 Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) mancanza, scadenza, mancato rinnovo e/o revoca delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività, di cui al precedente art. 2;
- b) perdita dei requisiti minimi di cui all'Allegato Tecnico Carta;
- c) fallimento e/o assoggettamento a procedura concorsuale di una delle Parti.

14.6 Ciascuna parte potrà procedere alla risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1456 c.c., con riserva di risarcimento dei danni, in caso di inosservanza grave e/o reiterata delle disposizioni contenute nel presente contratto e negli Allegati da esso richiamati.

In particolare, le Parti hanno facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) frode, grave e reiterata negligenza e/o inadempimento della parte nell'esecuzione delle attività previste nel presente contratto;
- b) grave e accertata inadempienza alle norme in vigore in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazione obbligatoria dei dipendenti di ciascuna parte;

14.7 La tolleranza, anche continuata rispetto a cause e motivi di risoluzione del presente contratto, non potrà mai costituire acquiescenza o rinuncia ad alcuna delle facoltà previste a fronte di tali inadempimenti.

14.8 Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle penali prevista dalle Condizioni Generali della convenzione locale.

15. Disposizioni generali.

15.1 Il contratto con i suoi Allegati supera e si sostituisce ad ogni precedente accordo o intesa, anche verbale, intercorsa tra le Parti, in merito all'oggetto del presente contratto.

15.2 Nell'esecuzione del presente contratto il Convenzionato-Piattaforma si obbligano a conformare le proprie condotte al Codice Etico e il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. n. 231/01 pubblicati sul sito internet www.comieco.it.

16. Legge applicabile e Foro competente

16.1 Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.

16.2 Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

17. Segni distintivi

17.1 L'utilizzo dei segni distintivi delle Parti dovrà essere previamente autorizzato per iscritto e dovrà avvenire secondo le indicazioni delle stesse.

17.2 La violazione nell'utilizzo dei segni distintivi consentirà alle parti di risolvere il presente contratto con le modalità di cui al precedente articolo 14.

18. Clausola di completezza e richiami.

18.1 Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si richiamano espressamente le seguenti norme ed i seguenti documenti:

- D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- DM 5 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- Accordo tra ANCI e CONAI relativo al periodo 1 aprile 2014-31 marzo 2019,
- Allegato Tecnico Carta, Documento Audit e Qualità, Convenzione locale tipo.

* * *

Luogo _____ Data _____

Per Convenzionato-Piattaforma
Sig. Alessandro Portinaro

Per Comieco
Dott. Carlo Montalbetti

Per accettazione specifica dei seguenti articoli:
9.1; 9.2; 9.3; 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 14.5; 14.6; 14.7; 16.2; 17.2.

Per Convenzionato-Piattaforma
Sig. Alessandro Portinaro

Per Comieco
Dott. Carlo Montalbetti



Relata di pubblicazione

Si certifica che il presente atto n. 453 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, per la durata di giorni 15, a decorrere dal giorno 26/02/2016 e fino al giorno 12/03/2016 e che contro di esso non sono pervenuti reclami.

Vercelli, 26/02/2016

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dati principali atto

Ente richiedente: C.O.VE.VA.R.

Tipo di atto: AFFISSIONE

Oggetto: DETERMINA N. 1 DEL 29.01.2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORAZIONE CON MODALITA Euro MPS TRA IL CONSORZIO COVEVAR ED IL CONSORZIO COMIECO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPULIZIA, IMBALLAGGIO E TRASPORTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE (CER 200101 RACCOLTA CONGIUNTA Euro CER 150101 RACCOLTA SELETTIVA) NEL TERRITORIO DI 45 COMUNI IN PROVINCIA DI VERCELLI - SOCIETA Euro EDERAMBIENTE S.C. Euro IMPEGNO DI SPESA.

Annullata: No (il dall'utente).